



# denunce per occupazione? noi sappiamo cosa fare

**È CHIARO CHE LE OCCUPAZIONI SONO UNA DELLE FORME PIÙ FORTI DI PROTESTA CHE NOI STUDENTI POSSIAMO ATTUARE.**

Proprio per questo molte volte può capitare che al preside o ad altre istituzioni non vada a genio quello che noi stiamo facendo e perciò ricorrono all'arma della denuncia per bloccare le proteste.

Se tutto ciò dovesse accadere non dovete spaventarvi perché esistono numerose sentenze passate a cui ci possiamo appellare per difendere la bontà di quello che stavamo facendo. Innanzi tutto i reati configurabili, o che solitamente vengono contestati, in questi casi, sono l' "invasione di terreni o edifici", art. 633 codice penale, e l'"interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità", art. 340 c.p.

## **INVASIONE DI EDIFICI = OCCUPAZIONE SCOLASTICA?**

Sulla "invasione di terreni o edifici" numerose sono le sentenze delle corti italiane che regolano il nostro diritto o meno ad occupare una scuola.

In particolar modo con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione è intervenuta sul punto stabilendo che:

"Non è applicabile l'art. 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. .... L'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto."

La Corte sottolinea che ai sensi del D.P.R. 21.5.74 n. 416 **la scuola costituisce una realtà non estranea agli studenti (cioè che noi stessi siamo parte dell'istituzione scuola) e contribuiscono alla sua formazione e al suo mantenimento, con il dovere di collaborare alla sua protezione e alla sua conservazione (quindi a protestare affinché questa sia realmente efficiente), per cui non è configurabile un limitato diritto d'accesso nelle sole ore in cui è prevista l'attività didattica.**

In tale disposto la Corte stabilisce che nel reato di cui al 633 c.p. il termine invasione va interpretato come "una qualunque intromissione dall'esterno con modalità violente".

Un'altra pronuncia della corte ci può aiutare a definire meglio il reato di cui stiamo parlando:

"esso infatti costituisce una delle ipotesi di illiceità speciale: il fatto oggettivo dell'arbitrarietà del comportamento, essendo elemento costitutivo di fattispecie, deve

riversarsi nell'elemento soggettivo del reato e costituire oggetto di rappresentazione e volizione da parte del soggetto agente, con la conseguenza che qualora il soggetto agente cada in errore sull'effettiva portata di una norma extrapenale, ritenendo legittimo il proprio comportamento, deve essere esente da responsabilità per mancanza di dolo ex art. 47 III comma c.p. dal momento che non si è rappresentato un elemento positivo della fattispecie" (così Cass. Sez. II, 17.5.1988, Oliva).

**Tutto ciò per dire che esiste un diritto di critica degli studenti fondato sulla libertà di espressione, pensiero e associazione all'interno della scuola, e che l'esercizio di questo diritto è sufficiente a giustificare le occupazioni scolastiche.**

### **E SE INTERROMPIAMO LE LEZIONI?**

Sulla "interruzione di pubblico servizio" laddove insegnanti, presidi, e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) non siano concordi con noi nell'occupazione, potremmo essere dichiarati colpevoli di aver commesso un reato violando quanto stabilito dall'articolo 340 c.p.

In questo caso, come suggerito dalla sentenza del Tribunale di Siena del 29 ottobre 2001, consigliamo di fare in modo che l'occupazione non disturbi il regolare svolgimento delle lezioni ma che invece sia complementare a queste.

"Se la c.d. "occupazione" della scuola da parte degli studenti avviene senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l'accesso degli addetti, non è configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio, neanche se l'attività didattica si svolge con difficoltà ed in mezzo a confusione. Tribunale Siena, 29 ottobre 2001".

Ma gli insegnanti cosa devono fare se si occupa?

**Come stabilito da una recente pronuncia del Consiglio di stato sui docenti continua ad esserci l'obbligo di presenza e controllo esistente anche in situazioni di normale svolgimento delle lezioni.**

"situazioni di c.d. occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'istituzione scolastica" (Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2006, n.6185).

